

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1183

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ETTORE, BARATTO, GIACOMONI, MUGNAI, MARTINO, ANGE-
LUCCI, BENIGNI, BIGNAMI, CATTANEO, MANDELLI, PRESTIGIA-
COMO, OCCHIUTO, D'ATTIS, CANNIZZARO, PELLA, PAOLO RUSSO**

Modifiche all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in materia di estensione dell'accesso al Fondo di solidarietà in favore degli investitori in banche in liquidazione ai possessori di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, nonché istituzione di un fondo per l'anticipazione integrale dei ristori spettanti ai possessori di strumenti finanziari emessi dalle banche in liquidazione

Presentata il 20 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le misure normative sinora individuate a favore dei risparmiatori coinvolti nei procedimenti di risoluzione bancaria di liquidazione coatta amministrativa sono state inquadrate in modalità di ristoro che contemperassero i vincoli normativi posti dalle norme europee (in materia di *bail-in* e aiuti di Stato) con quelli posti dalle esigenze della finanza pubblica nazionale.

Nel tentativo di dare una risposta legislativa alla tutela dei risparmiatori coinvolti nelle « patologie » delle suddette banche, anche in ottemperanza al dettato co-

stituzionale, e in via di subordinazione rispetto all'iniziativa da parte dei singoli risparmiatori di attivare soluzioni di natura giurisdizionale, si sono susseguiti in modo insistente provvedimenti volti a consentire l'attivazione di procedure paragiurisdizionali di natura arbitrale, limitate ad alcuni dei soggetti giuridici coinvolti, finalizzate a ristorare parzialmente il danno patrimoniale subito tramite un Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Da ultimo, con la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), all'arti-

colo 1, commi 1106 e 1107, è stato istituito anche un apposito Fondo di ristoro finanziario per i risparmiatori « che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge ».

Ad oggi, nonostante gli annunci, come peraltro denunciato in alcuni atti di sindacato ispettivo presentati dal Gruppo parlamentare Forza Italia-Berlusconi Presidente, ad oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018 e ben oltre il termine dei novanta giorni previsti per dare attuazione alle disposizioni richiamate, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri necessario per sbloccare gli interventi del Fondo non è stato ancora emanato.

La disciplina del Fondo, come noto, estende il riconoscimento del danno anche ai portatori di azioni delle banche coinvolte nei processi di risoluzione o di liquidazione coatta. Tuttavia, le risorse a disposizione si sostanziano in 25 milioni di euro per ciascun anno del quadriennio 2018, 2019, 2020 e 2021 (100 milioni di euro complessivi). Occorre però evidenziare che tale importo è comunque esiguo rispetto al fabbisogno necessario per assicurare il totale ristoro ai risparmiatori e agli investitori che sono stati coinvolti nelle procedure delle banche poste in risoluzione e in liquidazione coatta amministrativa e che non hanno trovato

ancora soddisfazione rispetto al danno patrimoniale subito.

Al riguardo, inoltre, si ricorda che la proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto della XVII legislatura (atto Camera n. 4492) aveva stimato pari a circa 20 miliardi di euro le perdite subite da risparmiatori e investitori a seguito dello stato patologico delle due banche venete, Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza, ora in liquidazione coatta amministrativa.

Con la presente proposta di legge si intende riproporre in parte la soluzione adottata dall'iniziativa legislativa del consiglio regionale del Veneto, cioè quella di estendere la disciplina degli indennizzi forfetari a carico del Fondo di solidarietà ai risparmiatori e agli investitori coinvolti nella crisi delle due banche venete. Tale provvedimento, se adottato, restringerebbe la platea degli aventi diritto ai risparmiatori e agli investitori « che versano in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale conseguenti all'azzeramento del valore dei titoli posseduti ». L'intervento, inoltre, sarebbe limitato ad un rimborso dell'80 per cento del capitale investito (come accaduto già per gli interventi effettuati a favore dei risparmiatori delle banche poste in risoluzione) e troverebbe copertura finanziaria nell'ambito dei capitoli di spesa disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 1 della presente proposta di legge sostituisce l'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015, istitutivo del Fondo di solidarietà – alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – estendendo l'erogazione delle sue prestazioni ai risparmiatori che possedevano, al 31 dicembre 2015, strumenti finanziari subordinati o titoli azionari emessi dalla Banca popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, dei quali risultavano titolari anche nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. Attraverso tale modifica viene quindi ampliata la platea dei soggetti che potranno accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, senza aumentarne l'ammontare.

L'articolo 2 introduce l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016 (recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione), con il quale ci si limita a prevedere forme, modalità e condizioni in presenza delle quali i risparmiatori che possedevano, al 31 dicembre 2015, strumenti finanziari subordinati o titoli azionari emessi dalla Banca popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, cioè i risparmiatori nei cui confronti l'operatività del Fondo interbancario è stata estesa – beninteso, a risorse invariate – per effetto dell'articolo 1 della presente iniziativa legislativa, potranno accedere a detto Fondo.

In concreto, la norma prevede che tali risparmiatori siano individuati in coloro che versano in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale conseguenti all'azzeramento del valore dei titoli posseduti, disponendo che – ove riconosciuto, mediante istanza da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (articolo 3) – sia definito forfetariamente un indennizzo pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli.

Si ritiene che le modifiche apportate alla normativa vigente dalla presente proposta di legge, limitandosi a incidere sull'ambito soggettivo dei potenziali destinatari del Fondo, non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 (legge n. 232 del 2016) e possano essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 4, invece, si istituisce presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo anticipo ristoro, con una dotazione di un miliardo di euro per l'anno 2018, al fine di anticipare il ristoro integrale di tutti i soggetti possessori di azioni e obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione di Cariferrara, Banca Etruria, Banca Mar-

che e Carichieti, nonché di liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti a ciascuno dei citati soggetti è pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento al fine di stabilire le modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari e di erogazione immediata delle risorse del Fondo.

La copertura finanziaria, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2018, è individuata, quanto a 580 milioni di euro, mediante utilizzo risorse rivenienti dal capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'attuazione della misura relativa al cosiddetto «*bonus cultura*», quanto a 370 milioni di euro, a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 147 del 2013, come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017, e, infine, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Infine, si evidenzia che in sede di esame alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/1117-A/154 degli onorevoli Baratto, D'Ettore e altri, con cui si impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa di competenza finalizzata a rafforzare gli strumenti di tutela degli investitori coinvolti nella crisi bancaria e che versano in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale conseguenti all'azzeramento del valore dei titoli posseduti, considerando in ogni caso il diritto all'integrale rimborso.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica del comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Il comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa o dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori che, al 31 dicembre 2015, possedevano strumenti finanziari subordinati o titoli azionari emessi dalla Banca popolare di Vicenza Spa o dalla Veneto Banca Spa, e che ne erano ancora titolari nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori e risparmiatori di cui al primo periodo che siano persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti ».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. – *(Accesso al Fondo di solidarietà da parte dei possessori di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa)* – 1. I risparmiatori che, al 31 dicembre 2015, possedevano titoli azionari emessi

dalla Banca popolare di Vicenza Spa o dalla Veneto Banca Spa, e che ne erano ancora titolari nel 2016, alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguenti a tale riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro;

b) azzeramento del valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto in conseguenza della riduzione del controvalore di titoli azionari a 0,10 euro.

2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell'avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo di solidarietà e deve indicare:

a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;

b) la banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari;

c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

4. Il risparmiatore allega all'istanza di cui al comma 3 i seguenti documenti:

a) il contratto di acquisto dei titoli azionari;

b) i moduli di sottoscrizione o dell'ordine di acquisto;

c) l'attestazione degli ordini eseguiti;

d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente un'espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti ai sensi dell'articolo 76 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le banche di cui al comma 1 sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo può essere fatta anche dagli azionisti che abbiano accettato la transazione di rimborso parziale con le banche di cui al comma 1 ».

Art. 3.

(Termine per la presentazione dell'istanza al Fondo interbancario di tutela dei depositi)

1. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, deve essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo interbancario di tutela dei depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Istituzione del Fondo anticipo ristoro)

1. Presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il Fondo anticipo ristoro, con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2018, al fine di anticipare il ristoro integrale dei soggetti possessori di azioni e

obbligazioni subordinate, esclusi gli investitori istituzionali, che, nelle more dei procedimenti di ristoro conseguenti alle procedure di risoluzione della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara Spa o della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché di liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare di Vicenza Spa o della Veneto Banca Spa, hanno subito una riduzione o un azzeramento del valore del capitale. L'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo è pari all'importo integrale del valore di capitale ridotto o azzerato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adotta un regolamento per stabilire le modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di cui al presente comma, nonché le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari e di erogazione immediata delle risorse del medesimo Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 580 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2018, destinate all'attuazione della misura di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 370 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Al primo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « e nell'anno 2018 » sono soppresse.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



18PDL0029070